



Comune di Carpineto Romano

PROVINCIA DI ROMA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 05.05.2008

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARSU.-

L'anno duemilaotto, addì cinque, del mese di maggio, alle ore 18,30, nella sala Consiliare, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Pietro Santucci

All'adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1-Cacciotti Emilio	X		10- Santucci Pietro	X	
2-Briganti Quirino	X		11- Astri Francesco	X	
3- Corsi Roberto	X		12- Calvano Mario	X	
4- Cacciotti Luigi	X		13- Cacciotti Angelo	X	
5- Battisti Matteo	X		14- Cacciotti Massimo	X	
6- Santucci Maria Teresa	X		15- Raponi Maurizio		X
7- Battisti Enrico		X	16- Porcari Armando		X
8- Pucinischì Ettore	X		17- Prosperì Francesco	X	
9- Fellaco Andrea	X				
			TOTALE	14	3

Con l'assistenza del Segretario Generale **Dr.ssa Lucia Leto**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che con deliberazione di C.C. n° 36 del 17.06.1994 veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Visto che l'art. 2, III° capoverso del regolamento comunale testualmente prevede che "nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita: in misura del 40% della tariffa";

Visto che è intenzione di questa amministrazione eliminare tale capoverso, introducendo il principio che la riduzione nell'applicazione delle tariffe per gli insediamenti presenti nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa siano vincolati ad una distanza minima dal più vicino punto di raccolta, così come previsto dall'art. 59, comma 2, del D.Lgs 507/1993;

Visto, inoltre, di prevedere, sulla base dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs 507/93, delle agevolazioni particolari per le abitazioni situate all'interno del centro storico e per le cantine e garages di pertinenza dell'abitazione principale;

Visto, infine, di prevedere riduzione tariffarie per le civili abitazioni con unico occupante e per le abitazioni occupate per periodi stagionali, così come previsto dall'art. 66, commi 3 e 4, del D.Lgs 507/93;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con il quale è data facoltà ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

Vista la normativa vigente che disciplina il tributo in oggetto;

Ciò premesso

Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

Interventi dei Consiglieri:

Spiega il punto il Sindaco Dott. Emilio Cacciotti.

Fa presente che presto si dovrà riapprovare il Regolamento della N.U. nella sua interezza.

Questa sera si vuol modificare il regolamento solo in termini di assoggettamento ed agevolazioni.

Dato atto in particolare che, con riferimento all'art. 49, primo comma della D.Lgs, 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato ha espresso il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: "**Favorevole**, F.to il responsabile del servizio, Dott. Massimo Santucci";
- il Responsabile di Ragioneria ha espresso il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: "**Favorevole**, il Responsabile di Ragioneria, Dott. Massimo Santucci";

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di eliminare, per i motivi indicati in premessa, il III° capoverso dell'art. 2, introducendo il seguente capoverso:

“La tassa viene applicata alle seguenti categorie di locali:

- Civili abitazioni occupate intero anno, cantine e garages non pert., alberghi
- Civili abitazioni ubicate nel centro storico e occupate per l'intero anno
- abitazioni unico occupante, abitazioni periodi stagionali, cantine e garages di pert.
- Civili abitazioni fuori centro urbano

- Locali per attività commerciali, locali commerciali fuori centro urbano
- Bar, ristoranti, pizzerie, trattorie fino a 200mq
- Attività artigianali e industriali
- studi professionali
- mercato settimanale
- attività commerciali e pubb. eser. ubicati nel centro storico
- musei, archivi, biblioteche , istituzioni culturali, politiche e religiose
- aree adibite a pubblici esercizi sup. 200 mq

Fuori dalle zone di cui all'art. 2, capoverso I° del regolamento comunale, la tassa prevista per le civili abitazioni e relative pertinenze è dovuta nella misura ordinaria.

Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per gli immobili e le aree situati ad una distanza superiore ai 2500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale distanza va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. In ogni caso, per l'applicazione di tale riduzione dovrà essere presentata apposita istanza da parte del contribuente e tale istanza potrà essere accolta a seguito di verifica da parte degli organi amministrativi.

Per le abitazioni rientranti nel perimetro del centro storico, per le abitazioni per periodi stagionali, per le cantine e garages di pertinenza, la tassa ordinaria è ridotta del 30%;

Per le civili abitazioni con unico occupante la tassa ordinaria è ridotta del 20%

Altresì si applica la riduzione del 30% per i nuclei familiari in cui vi sia un soggetto diversamente abile con invalidità al 100% più accompagnamento.

Le riduzioni previste dal presente capoverso sono concesse a seguito di apposita domanda presentata agli uffici comunali.

Ogni contribuente può usufruire di una sola delle riduzioni previste ad eccezione della riduzione per invalidità che può essere cumulata ad un'altra riduzione o agevolazioni previste dal presente regolamento. ”

Con successiva, separata votazione per alzata di mano, favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Pietro Santucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Lucia Leto

N. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Carpineto Romano, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Lucia Leto